

50.000.000
38.000.000

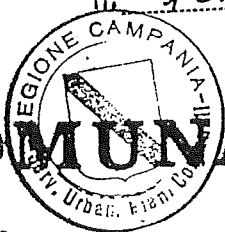
comune di s. lorenzo ~~ALVATO~~

CON DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

**PIANO
REGOLATORE
GENERALE COMUNALE**

n. 1620 in data 29 FEB. 1984

IL COORDINATORE
(Dr. Ing. Antonio Campopiano)



Alde

ONE DI SAN LORENZO

is conforme all'originale approvato con deliberare
n. 48 del 15-7-1978

IL SINDACO

1270 *Plato Mariani*

Alde

tav. 10



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Silvio Citterio)

Silvio Citterio

norme di attuazione

REGIONE CAMPANIA
COMITATO TECNICO REGIONALE

(Legge Regionale 31/10/78 n. 51)

Esaminato nella seduta del 20/12/82 865

data : sett. 75

agg : ott. 77



IL SEGRETARIO

[Signature]

IL RELATORE

[Signature]

sindaco

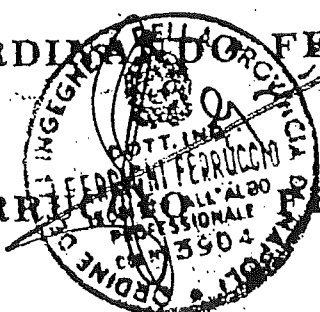


[Signature]

i progettisti

ing. FERDINANDO FERRIGNI

ing. FERRUCCIO FERRIGNI



S O M M A R I O

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - GENERALITA'

Art. 1 - Applicazione del piano	pag. 1
Art. 2 - Norme generali	" 1

CAPO II- INDICI URBANISTICI - INTERVENTI EDILIZI

Art. 3 - Descrizione degli indici urbanistici	" 2
Art. 4 - Applicazione degli indici urbanistici e dei distacchi . . .	" 4

TITOLO II ATTUAZIONE DEL PIANO

CAPO I - ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 5 - Modalità di attuazione del piano	" 7
Art. 6 - Intervento urbanistico pre ventivo	" 8
Art. 7 - Opere di urbanizzazione	" 8
Art. 8 - Intervento edilizio diretto . . .	" 9
Art. 9 - Utilizzazione degli indici sul medesimo lotto	" 9
Art. 10 - Destinazione d'uso	" 10

TITOLO III ZONIZZAZIONE

CAPO I - ZONIZZAZIONE

- Art. 11 - Divisione del territorio co
munale in zone pag. 11

CAPO II - ZONE RESIDENZIALI

- Art. 12 - Zone residenziali " 13
Art. 13 - Zone residenziali di inte-
resse storico o ambientale, A " 14
Art. 14 - Zone residenziali di comple-
tamento e ristruttur., B₁ . . . " 16
Art. 15 - Zone residenziali di comple-
tamento, B₂ " 17
Art. 16 - Zone resid. di espansione, C₁ " 18
Art. 17 - Zone resid. di espansione, C₂ " 20
Art. 18 - Zone resid. di espansione . . . " 21
Art. 19 - Zone turistiche, C₄ " 22

CAPO III- ZONE DI USO PUBBLICO

- Art. 20 - Zone per l'istruzione, P₁ . . . " 24
Art. 21 - Zone per attrezzature di in-
teresse generale, P₂ " 24
Art. 22 - Zone a verde primario, P₃ . . . " 25
Art. 23 - Zone per verde a parco, P₄ . . . " 25
Art. 24 - Spazi di sosta e parcheggio
in zone residenziali, P₅ " 26

CAPO IV - ZONE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

- Art. 25 - Zone per insediamenti indu-
striali, D₁ " 28
Art. 26 - Zone industriali di comple-
tamento, D₁ " 29
Art. 27 - Zone industriali di espan-
sione, D₂ " 29
Art. 28 - Zone miste per artigianato e
abitazione, D₃ " 30

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 - Negozi	pag. 47
Art. 47 - Strade locali esistenti al momento della adozione del P.R.G. e loro modifiche	" 48
Art. 48 - Costruzione sul confine o in aderenza	" 48
Art. 49 - Oneri di urbanizzazione	" 49
Art. 50 - Case a schiera	" 49
Art. 51 - Servizi igienici	" 50
Art. 52 - Volumi per attività commer- ciali	" 50
Art. 53 - Recinzioni in zone di comple- tamento e di espansione	" 50
Art. 54 - Allineamento agli edifici esistenti	" 51

CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 55 - Costruzioni in corso dif- formi dalle norme vigenti	" 52
Art. 56 - Ampliamenti e sopraelevazioni	" 52
Art. 57 - Sopraelevazione nelle zone di rispetto stradale	" 53

.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - GENERALITA'

Art. 1 (Applicazione del piano)

Ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata con legge 6 agosto 1967 n. 765, la disciplina urbanistica del territorio comunale viene regolata dalle presenti norme di attuazione e dai grafici del piano urbanistico.

Tali norme sono riassunte nella "tabella riassuntiva" allegata che, tuttavia, ha solo valore sinottico.

Art. 2 (Norme generali)

Gli edifici esistenti alla data di adozione del piano in contrasto con le destinazioni di zona e con i tipi edilizi previsti dal P.R.G., porteranno subire trasformazione soltanto per essere adeguati alle presenti norme.

CAPO II - INDICI URBANISTICI

Art. 3

(Descrizione degli indici urbanistici)

L'edificazione e l'urbanizzazione nelle varie zone del territorio comunale è regolata dai seguenti indici:

1)- S_t = Superficie territoriale.

Per superficie territoriale sulla quale si applicano gli indici di fabbricabilità e utilizzazione territoriale, si intende un'area non superiore alla superficie minima di intervento (di cui al seguente punto 5), comprendente le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria nonché la superficie fondiaria.

La superficie territoriale va misurata al netto delle zone destinate alla viabilità dal P.R.G. (strade, nodi stradali e aree di rispetto, afferenti alle classificazioni A-B-C-D di cui all'art. 41 delle presenti norme) nonché delle strade pubbliche esistenti sul perimetro dell'area e al lordo delle strade esistenti o previste dal P.R.G. internamente all'area, purché classificate del tipo E-F-G all'art. 41 delle presenti norme.

2)- S_f = Superficie fondiaria.

Per superficie fondiaria, sulla quale si applicano gli indici di fabbricabilità e utilizzazione fondiaria, si intende quella parte di area residua edificatoria che risulta dalla superficie territoriale S_t , deducendo le superfici per le opere di urbanizzazione primaria S_1 e, quando richiesto, la superficie per opere di urbanizzazione secondaria S_2 .

La superficie fondiaria può essere suddivisa in lotti dimensionati secondo la minima unità di intervento diretto.

- 3)- S_1 = Superficie per opere di urbanizzazione primaria che comprende le aree destinate a:
 - a) Strade classificate E-P-G all'art. 41 delle presenti norme;
 - b) spazi di sosta e parcheggio classificati P_5 ;
 - c) aree di verde primario classificate P_3 .
- 4)- S_2 = Superficie per opere di urbanizzazione secondaria, a norma del punto 2° del comma V dell'art. 28 della legge urbanistica vigente, comprende le aree destinate a:
 - a) Opere per la pubblica istruzione P_1 ;
 - b) verde pubblico attrezzato a parco, sport o gioco, P_4 ;
 - c) attrezzature pubbliche, P_2 .
- 5)- S_m = Superficie minima di intervento - Area minima richiesta dalle norme delle diverse zone per gli interventi sia preventivi che diretti o predeterminata graficamente dalle tavole di piano come unità urbanistica per gli interventi preventivi (mq).
- 6)- Q = Rapporto massimo di copertura, misurata in percentuale di superficie coperta, (misurata come all'art. 37 del R.E. rispetto alla superficie fondiaria misurata come al n. 3). E' riferita a tutte le opere edificate (mq/mq)
- 7)- It = Indice di fabbricabilità territoriale - Esprime il volume massimo contribuibile per ogni Ha di superficie territoriale St (mc/ha)
- 8)- If = Indice di fabbricabilità fondiaria - Esprime il volume massimo costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria S_f (mc/mq)
- 9)- Ut = Indice di utilizzazione territoriale - Esprime la massima superficie S_U realizzabile per ogni Ha di superficie territoriale S_t (mq/ha)
- 10)- Uf = Indice di utilizzazione fondiaria - Esprime la massima superficie S_U realizzabile per ogni mq. di superficie fondiaria S_f , (mq/mq)

- 11)- De = Distanza dagli edifici
- 12)- Do = Distanza dai confini
- 13)- Spazi interni
- 14)- SU = Superficie utile
- 15)- SC = Superficie coperta
- 16)- HF = Altezza delle fronti
- 17)- H = Altezza del fabbricato
- 18)- V = Volume

risultano tutti definiti come da R.E., art. 37.

Art. 4

(Applicazione degli indici urbanistici e dei distacchi)

A)- Gli indici di fabbricabilità e utilizzazione territoriale It e Ut si applicano nelle lottizzazioni, cioè nei casi ove è richiesto l'intervento urbanistico preventivo ai sensi dell'art. 5 e 6 delle presenti norme.

B)- Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione fondiaria (If e Uf) specificano rispettivamente i volumi e le superfici costruibili su ciascun lotto e si applicano per l'edificazione nei singoli lotti, sia nel caso di attuazione di lottizzazioni approvate, sia nel caso di edificazione in zone che non richiedono l'intervento urbanistico preventivo.

Nei casi di edificazione successiva ad intervento urbanistico preventivo con piani di lottizzazione, dovrà essere indicata per ogni zona comprendente più lotti di caratteristiche omogenee, l'indice di fabbricabilità fondiaria sui lotti stessi in modo che la cubatura risultante dalla applicazione degli indici alla superficie dei lotti o dei gruppi di lotti, non risulti superiore alla cubatura risultante dalla applicazione degli indici territoriali alla superficie totale della intera zona interessata dal piano di lottizzazione.

C)- Nelle zone storiche (A); di ristrutturazione e di completamento (B); nelle zone agricole di completamento ($E_{1/c}$); nelle zone di espansione (C), limitatamente al caso di intervento urbanistico preventivo.

vo a carattere planovolumetrico e per le sole strade interne all'area di intervento, è ammessa la costruzione sul filo stradale a un distacco minimo di ml. 2 dalle aree verdi di urbanizzazione primaria, e dalle aree di parcheggio misurate e partite dalla proiezione orizzontale degli eventuali aggetti dei fabbricati o dal filo del fabbricato in mancanza di aggetti.

Nei casi sopradetti, lungo il perimetro della zona di intervento, tra edifici e confini, di zone diverse, la distanza risulterà dalla applicazione della norma generale.

D)- Nel caso di intervento diretto, la superficie si corrisponde alla superficie del lotto al netto della parte eventualmente destinata o da destinarsi a strade di uso pubblico, a zone classificate P₁-P₂-P₃-P₄-P₅-F₁-F₂-F₃-G₂.

E)- Il paramentro D si applica per pareti finestrate o non, in tutti i casi di intervento diretto. Nel caso di edifici che formino oggetto di piano di lottizzazione con previsioni planovolumetriche, l'indice D di cui alla norma di zona si riferisce a pareti finestrate di edifici diversi, o di corpi di uno stesso edificio; in tal caso, comunque, possono prevedersi distanze diverse da stabilirsi secondo i seguenti criteri:

- 1) La distanza minima D non si applica per le fronti prospicienti di uno stesso corpo di fabbrica che siano prive di finestre o che abbiano solo finestre di scale.
- 2) La distanza minima D non si applica, nel caso di fronti costituenti rientranze altimetriche o planimetriche di uno stesso corpo di fabbrica quando le rientranze stesse abbiano la profondità non superiore alla metà della loro larghezza;
- 3) Sono consentite soluzioni con spigoli ravvicinati a condizione che la lunghezza delle fronti reciprocamente prospicienti non sia inferiore alla distanza tra le fronti stesse; nel tratto reciprocamente prospiciente non sono ammesse finestre.

- 4) Nel caso in cui le fronti contigue di uno stesso edificio o di due edifici formino un angolo minore di 90° sono consentite finestre di locali di cat. A a condizione che la normale libera davanti ad ogni finestra aperta ad una delle fronti, sia non minore dell'altezza della parte sovrastante dell'altra fronte (misurata a partire dalla quota del davanzale della finestra); sono comunque consentite finestre di locali di cat. S.
- 5) Volumi aggettanti (bow windows), balconi chiusi lateralmente o grigliati, aggettanti dalle fronti degli edifici verso spazi pubblici o privati, non devono costituire limitazione di visuale laterale per gli edifici finitimi e contigui e perciò devono distare dal confine in proiezione orizzontale almeno ml. 3.00 in media.
Per i balconi aperti tale distanza deve essere non minore di m. 1.50. L'aggetto dei balconi aperti su parete prospettante verso un confine di proprietà (o un edificio) non può superare la misura di $D_c/4$ ($D_c/8$) relativo alla parete stessa.

7.

TITOLO II ATTUAZIONE DEL PIANO

CAPO I - ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 5 (Modalità di attuazione del piano)

Il P.R.G. si attua secondo due modi: l'intervento urbanistico preventivo e l'intervento edilizio diretto.

L'intervento urbanistico preventivo è richiesto nelle seguenti zone: zone residenziali di interesse ambientale, di espansione, turistiche e nelle zone industriali.

Nelle sole zone di espansione C₂ e C₃ è consentito l'intervento diretto, nei casi e alle condizioni specificatamente indicate.

In tutte le altre zone il piano si attua mediante l'intervento edilizio diretto.

In entrambi i modi di attuazione, l'area di intervento minimo fissata dalle presenti norme può essere costituita anche da più proprietà; nel qual caso la concessione della autorizzazione alla lottizzazione e della concessione di costruzione sarà subordinata alla stipula tra i proprietari interessati di apposita convenzione, da trascrivere alla conservatoria immobiliare.

Art. 6
(Intervento urbanistico preventivo)

Nelle zone ove è previsto l'intervento urbanistico preventivo, la presentazione di un progetto edilizio è subordinata alla preventiva approvazione di un progetto urbanistico di dettaglio, consistente in piani di lottizzazione (LC) o in Piani Particolareggiati (P.E.E.P., P.P.) riferiti ad almeno un ambito individuato nelle tavole del presente P.R.G. o ad una superficie minima di intervento fissata nelle norme delle varie zone.

Il piano di lottizzazione (avente valore e contenuto tecnico di un piano particolareggiato di iniziativa privata) deve rispettare le destinazioni di zona indicate nelle tavole del P.R.G. nonché gli indici edilizi ed urbanistici e tutte le prescrizioni previste per ciascuna zona dalle presenti norme di attuazione.

L'autorizzazione dei piani di lottizzazione è concessa con i modi ed alle condizioni elencate al titolo III del R.E.

Art. 7
(Opere di urbanizzazione)

Le opere di urbanizzazione primaria sono le strade, gli spazi di sosta e parcheggio, la fognatura, la rete idrica e la rete di distribuzione di energia elettrica e gas, la pubblica illuminazione ed il verde.

Le opere di urbanizzazione secondaria sono: opere per la pubblica istruzione, attrezzature degli spazi pubblici destinati a parco per il giuoco e lo sport, attrezzature pubbliche, culturali, sociali, amministrative, sanitarie, religiose.

Le opere per gli allacciamenti ai pubblici servizi sono: i condotti di fognature, di adduzione idrica e

gas, le linee elettriche, le attrezzature varie e di collegamento con le città e le zone già urbanizzate ecc.

La quota parte delle opere di urbanizzazione seconda ria a carico dei lottizzanti, è determinata mediante appo sita delibera comunale in conformità della legge 23.1.77 n. 10 e delle tabelle parametriche regionali di cui all' art. 5 della citata legge.

Art. 8

(Intervento edilizio diretto)

Nelle zone dove non è richiesto l'intervento urbanistico preventivo, ma è previsto l'intervento edilizio diretto, l'edificazione dei singoli lotti è consentita dietro rilascio di concessione, con le modalità e con gli oneri previsti dalla legge 23.1.77 n. 10.

Il rilascio della concessione è comunque subordinato alla cessione gratuita delle aree di uso pubblico (P, G₁, F) eventualmente comprese nel lotto.

L'indice di fabbricabilità fondiaria I_f non potrà mai essere maggiore di 3 mc/mq.

Gli interventi di ristrutturazione, conservazione ti pologica, sostituzione edilizia e ampliamento di edifici per i quali il piano preveda la demolizione e/o un nuovo allineamento sono subordinati al rispetto delle specifiche previsioni di piano; tali edifici, tuttavia, potranno comunque essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro conservativo.

Art. 9

(Utilizzazione degli indici sul medesimo lotto)

L'utilizzazione degli indici I_f e I_t , U_f e U_t corrispondenti ad una determinata superficie (S_f e S_t) esclude ogni richiesta successiva di altre concessioni ad edificare sulla superficie, salvo il caso di ricostruzio ne, indipendentemente da qualsiasi frazionamento a passaggio di proprietà. Tali superfici (S_f o S_t) debbono essere vincolate in tal senso trascrivendo il vincolo nei modi e forme di legge.

Art. 10

(Destinazione d'uso)

La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve essere indicata sia nei progetti di intervento edilizio diretto sia in quelli per l'intervento urbanistico preventivo, in base alla prescrizione degli articoli precedenti e delle norme vigenti per ciascuna zona.

Qualunque cambiamento alla destinazione d'uso è subordinato alla autorizzazione della variante da parte del Comune.

Inoltre il tipo di intervento previsto deve essere sempre indicato con esclusivo riferimento alle definizioni di cui all'art. 38 del R.E. e alle specificazioni di cui alle tabelle parametriche regionali per la determinazione degli oneri di urbanizzazione.

TITOLO III

Z O N I Z Z A Z I O N E

Capo I
ZonizzazioneArt. 11

(Divisione del territorio comunale in zone)

Il territorio comunale è diviso in zone, come risulta dalle tavole del P.R.G. secondo la seguente classificazione:

1) - Zone residenziali

- Zone di interesse storico-ambientale, di tipo A
- Zone di ristrutturazione e completamento (B₁, B₂)
- Zone di espansione (C₁, C₂, C₃)
- Zone turistiche (C₄)

2) - Zone di uso pubblico

- Zone per l'istruzione, (P₁)
- Zone per attrezzature di interesse comune (P₂)
- Zone per verde primario (P₃)
- Zone per verde a parco (P₄)
- Zone per parcheggi di urbanizzazione primaria (P₅)

3) - Zone per attività produttiva

- Zone per insediamenti industriali di completamento (D_1)
- Zone per insediamenti industriali di espansione (D_2)¹
- Zone miste per artigianato e abitazione (D_3)

4) - Zone di uso agricolo

- Zone agricole normali (E_1/n)
- Zone agricole di completamento (E_1/c)
- Zone agricole a proprietà frazionata (E_1/f)
- Zone agricole a vincolo idrogeologico (E_2)
- Zone agricole di valore paesistico (E_3)
- Zone agricole di rispetto stradale (E_3)
- Zone agricole di rispetto ambientale (E_4)⁴
- Zone agricole di rispetto cimiteriale (E_6)

5) - Zone di interesse generale

- Zone per l'istruzione superiore (F_1)
- Zone per attrezzature sanitarie (F_2)¹
- Zone per attrezzature sportive (F_3)³

6) - Zone a destinazione speciale

- Zone a destinazione viaria (G_1)
- Zone a verde privato vincolato (G_2)
- Zone cimiteriali (G_3)
- Zone per attività pastorizie (G_4)
- Zone archeologico/monumentali (G_5)⁴

Per le zonizzazioni indicate in tavole a diversa scala, fa sempre testo la tavola a scala maggiore.

Le zone disciplinate dalle seguenti norme ma non riportate nei grafici di piano, si intendono non previste, anche se normativa e simbologia sono riportate nella tabella riassuntiva e nelle legende dei grafici di piano.

CAPO II

ZONE RESIDENZIALI

Art. 12

(Zone residenziali)

Le zone residenziali sono destinate prevalentemente alla residenza. In tali zone sono esclusi: depositi o magazzini di merce all'ingrosso, caserme o istituti di pena, industrie, laboratori per l'artigianato produttivo, e quelli per l'artigianato di servizio con macchinari che producono rumore od odore molesto, stalle, scuderie, porcilaie, pollai ed ogni altra attività che risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona. Salvo particolari norme di zona, sono pure esclusi dalle zone residenziali gli ospedali e le case di cura nonché gli edifici per uffici pubblici. Gli edifici di questo tipo già esistenti nelle zone residenziali potranno essere mantenuti ma, demoliti, non potranno essere sostituiti con costruzioni analoghe.

Sono ammesse stazioni di servizio e di riparazione per autoveicoli purchè sia garantita una superficie di parcheggio privato pari ad almeno 5 volte la superficie utile dell'officina e purchè i locali siano dotati di ambienti condizionati acusticamente per le riparazioni che implicino la riproduzione di rumori molesti e nei qua

li l'esito sonoro sia contenuto in 60-70 db.

Le zone residenziali si dividono in zone di interesse storico-ambientale, di ristrutturazione, di completamento, di espansione e turistiche.

Art. 13

(Zone di interesse storico-ambientale, "A")

La destinazione d'uso di tali zone è quella prevista dall'art. 12.

Il piano si attua per intervento urbanistico preventivo (P.P.).

Sugli edifici esistenti sono consentiti tutti, i tipi di interventi edilizi previsti all'art. 38 R.E., con le differenziazioni da specificare in sede di piano particolareggiato.

Le aree libere possono essere in parte edificate con le modalità e nella misura da specificare in sede di Piano Particolareggiato, applicando i seguenti indici:

$$I_f = 5.00 \text{ mq/mq}$$

$$H_{\text{max}} = 8.00 \text{ ml}$$

$$Q = 0.50 \text{ mq/mq}$$

Fino all'approvazione del Piano Particolareggiato si applicano le seguenti norme:

- gli edifici vincolati ai sensi della legge 1.6.1939 n. 1089 possono essere oggetto unicamente di restauro conservativo, con le modalità eventualmente previste nel decreto di vincolo o precisate dall'organo delegato alla tutela;

- gli edifici non vincolati possono essere oggetto di intervento di:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro conservativo

- ampliamento, limitato agli edifici a schiera, al fronte opposto a quello stradale, per una lunghezza non superiore a quella dell'edificio esistente e per una profondità complessiva (esistente + ampliamento) non superiore a m. 13.00 o a quella dell'area di pertinenza dell'edificio, nella consistenza esistente alla data di adozione del piano, applicando i seguenti indici:

- $I_f = 3.0 \text{ mc/mq}$
- $Q_f = 0.60$
- $D = H$, con minimo di m. 10.00
- $D_e = H/2$, con minimo di m. 5.00
- $H^c =$ pari a quella preesistente
- Spazi interni: consentiti tutti i tipi
- Parcheggi inerenti la costruzione: secondo tab. B

In tali interventi dovranno comunque essere osservate le seguenti norme:

- scale esterne, loggiati, balconi, finestre, portoni, porte o sporti dovranno essere in ogni caso mantenuti; qualora per motivi statici o di pubblica incolumità se ne renda necessaria la demolizione, è obbligatoria la ricostruzione degli elementi demoliti con dimensioni, forme, materiale e finiture preesistenti, da documentare con adeguate fotografie;
- finitura esterna consentita esclusivamente in intonaco rustico tirato a fratazzo, senza colorazione in impasto o sovrapposta;
- le eventuali nuove aperture realizzate nelle pareti esterne non potranno avere dimensioni lineari superiori a quelle medie delle altre aperture esistenti nella parete né superarne del 20% la superficie complessiva, o superare l'8% della parete in cui aprono, se cieca; ornate e ginelle saranno di spessore apparente non inferiore a cm. 15.
- coperture realizzate esclusivamente con manto di tegole curve, possibilmente in cotto, avente pendenza del 45% almeno;
- dovrà in particolare escludersi l'uso di:
 - infissi in metallo o in plastica
 - chiusure esterne avvolgibili di qualsiasi materiale; avvolgibili in metallo a maglie sono consentiti solo per i negozi esistenti
 - bancali, stipiti o zoccolature in lastre di marmo o pietra di spessore inferiore a cm. 15;

- * sono vietate in ogni caso le balconate, i nuovi balconi o l'ampliamento di quelli esistenti;
 - è vietata la sostituzione di soglie, stipiti, archi e architravi in pietra o, comunque, aventi particolare valore ornamentale; la valutazione del valore ornamentale deve risultare esplicitamente dal verbale della Commissione Edilizia.
 - Sono vietati gli interventi sulle alberature di medio ed alto fusto che non siano di mantenimento.
- le aree libere non classificate di interesse generale, (F) o di uso pubblico, (P) sono inedificabili, salvo che per gli ampliamenti di cui al 5° comma del presente articolo.

Art. 14

(Zone residenziali di ristrutturazione; B₁)

La destinazione d'uso di tali zone è quella prevista dall'art. 12.

Sono consentiti tutti i tipi di intervento edilizio.

In tali zone il piano si attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici:

1)- Nuove costruzioni o ampliamenti

$$-S_m = 200 \text{ mq}$$

$$-I_f = 3.0 \text{ mc/mq}$$

$$-Q = 0.40$$

$$-D_e = H \text{ con un minimo di m. } 10.00$$

$$-D_c = H/2 \text{ con un minimo di m. } 5.00$$

$$-H = \text{m. } 10.50$$

$$-V = \text{mc } 2.500$$

$$-I_t = 18.000 \text{ mc/Ha}$$

$$-U_t = 6.000 \text{ mq/Ha}$$

$$-U_f = 1.0 \text{ mq/mq}$$

- Accessori: nei soli cortili esistenti e sulle pareti non visibili da spazi pubblici, sono consentiti servizi igienici contenuti in corpi aggettanti, con il limite di una unità per alloggio e di mc 15.00 sempre raggiungibili.
- Spazi interni: consentiti tutti i tipi.
- Parcheggi inerenti la costruzione: secondo tab. B

2)- Ristrutturazioni o sostituzioni edilizie

- a)- H = pari a quella preesistente
- b)- V = pari a quella preesistente
- $D_g = H$ con un minimo di m. 6.00
- c)- $D_c = H/2$ con minimo di m. 3.00
- Spazi interni e consentiti tutti i tipi;
- Parcheggi inerenti la costruzione secondo tab.B

Sono consentiti aumenti dell'altezza (H, H_F), del volume (V), nella misura massima del 10%, con il limite, rispettivamente, di ml 10.50 e di mc/mq 5.00.

E' consentito l'aumento della superficie utile (SU) nella misura massima del 20%.

Art. 15

(Zone residenziali di completamento, B_2)

La destinazione d'uso di tali zone è quella prevista all'art. 12.

Sono consentiti tutti i tipi di intervento edilizio.

In tali zone il piano si attua per intervento edilizio diretto, applicando i seguenti indici:

1)- Nuove costruzioni o ampliamenti

- $S_m = 300 \text{ mq.}$
- $I_f = 1.5 \text{ mc/mq}$
- $Q = 0.30 \text{ mq/mq}$
- $D_e = H$, con un minimo di m. 10.00
- $D_c = H/2$, con un minimo di m. 5.00
- $H = \text{ml. } 8.00$
- Spazi interni: consentiti tutti i tipi
- Parcheggi inerenti la costruzione: secondo tab. B

2)- Ristrutturazioni o sostituzioni edilizie

- $H =$ pari a quella preesistente
- $V =$ pari a quello preesistente
- $D_e = H$, con un minimo di m. 6.00
- $D_c = H/2$, con un minimo di m. 3.00
- Spazi interni: consentiti tutti i tipi
- Parcheggi inerenti la costruzione: secondo tab. B

Sono consentiti aumenti dell'altezza (H, H_F), del volume (V), nella misura massima del 10%, con il limite, rispettivamente, di ml. 10.50 e di mc/mq 15.00.

E' consentito l'aumento della superficie utile (S_U) nella misura massima del 20%.

Art. 16

(Zone residenziali di espansione, C_1)

La destinazione d'uso di tali zone è quella prevista all'art. 12 delle presenti norme.

In tali zone il piano si attua per intervento urbanistico preventivo, applicando i seguenti indici:

- $S_m = 10.000 \text{ mq.}$
- $I_t = 13.000 \text{ mc/Ha}$
- $U_t = 4.500 \text{ mq/Ha}$

- $I_f = 2.5 \text{ mq/mq}$
- $U_f = 8.5 \text{ mq/mq}$
- $Q = 0.30 \text{ mq/mq}$
- $D_e = H$, con un minimo di m. 6.00, tranne che sul perimetro esterno della lottizzazione dove è pari a m. 10.00.
- $D_c = H/2$, con un minimo di m. 3.00, tranne che sul perimetro esterno della lottizzazione, dove è pari a m. 5.00
- $H = \text{ml. } 10.50$
- Accessori: consentiti nel limite del 5% del volume costruibile;
- Spazi interni: consentiti tutti i tipi
- $S_1 = 0.03 \text{ mq/mq}$, così suddivisi:
 - per parcheggi 0.04 mq/mq
 - per verde primario 0.04 "
- $S_2 = 0.22 \text{ mq/mq}$ così suddivisi:
 - per l'istruzione 0.06 "
 - per verde a parco e sport 0.12 "
 - per attrezzature 0.04 "
- Parcheggi inerenti la costruzione: secondo tab. B

I proprietari dovranno cedere al Comune le aree relative alla urbanizzazione primaria e le aree relative alla urbanizzazione secondaria nella quantità prevista ($S_1 + S_2$).

La quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o degli allacciamenti ai pubblici servizi è determinata come all'art. 7 delle presenti norme e all'art. 106 del R.E.

Art. 17

(Zone residenziali di espansione, C₂)

La destinazione d'uso è quella prevista all'art. 12 delle presenti norme.

In tali zone il piano si attua per intervento urbanistico preventivo, salvo i casi di lotti direttamente accessibili per vie, piazze o aree pubbliche, per i quali è consentito l'intervento diretto; si applicano comunque i seguenti indici:

- S_m = 10.000 per le lottizzazioni: 300 per i singoli lotti o nei casi di intervento diretto;
- I_t = 7.000 mc/Ha
- U_t = 2.500 mq/Ha
- I_f = 1.5 mc/mq
- U_f = 0.60 mq/mq
- Q = 0.30 "
- D_e = H, con un minimo di m. 10.00 per interventi diretti o sul perimetro esterno della lottizzazione; di m. 6.00 all'interno di lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche;
- D_c = H/2, con un minimo di m. 5.00 per interventi diretti o sul perimetro esterno della lottizzazione, di m. 3.00 negli altri casi.
- H = m. 10.50
- V = 3.000 mc.
- S₁ = 0.05 mq/mq così suddivisi:
 - per parcheggi 0.02 mq/mq
 - per verde primario 0.03 "
- S₂ = 0.15 mq/mq così suddivisi:
 - per l'istruzione 0.05 "
 - per verde a parco e sport 0.07 "
 - per attrezzature 0.03 "
- Accessori: consentiti nel limite del 5% del volume costruibile
- Spazi interni: consentiti ampio cortile (AC), cortile (C) e patio (P)
- Parcheggi inerenti la costruzione: secondo tab. B

I proprietari dovranno cedere al Comune le aree relative alla urbanizzazione primaria e le aree relative alla urbanizzazione secondaria nella quantità prevista ($S_1 + S_2$).

La quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o degli allacciamenti ai pubblici servizi è determinate come all'art. 7 delle presenti norme e all'art. 105 R.E.

Nei casi di intervento diretto gli oneri di urbanizzazione saranno determinati con le modalità e nella misura prevista all'art. 49 delle presenti norme.

Art. 18

(Zone residenziali di espansione, C_3)

La destinazione d'uso è quella prevista all'art. 12 delle presenti norme.

In tali zone il piano si attua per interventi preventivi salvo il caso di lotti direttamente accessibili da vie, piazze o aree pubbliche, applicando i seguenti indici:

- $S_m = 5.000$ mq. per le lottizzazioni; 300 mq. per i singoli lotti o nei casi di intervento diretto
- $I_t = 5.000$ mc/Ha
- $U_t = 1.700$ mq/Ha
- $I_f = 1.0$ mc/mq
- $U_f = 0.35$ mq/mq
- $Q = 0.20$ mq/mq
- $H = 8.00$ m.
- $D_e = 1.5$ h, con un minimo di m. 10.00 per interventi di retti e sul perimetro esterno della lottizzazione; di m. 6.00 per lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche;
- $D_e = 0.75$ h, con un minimo di m. 5.00 per interventi di retti e sul perimetro esterno della lottizzazione, di m. 3.00 nei lotti interni
- Spazi interni: consentiti ampio cortile (AC) e patio (P)
- $S_1 = 0.04$ mq/mq così suddivisi:

- per parcheggi 0.02 mq/mq
- per verde primario 0.02 "
- $S_2 = 0.12$ mq/mq così suddivisi:
 - per l'istruzione 0.04 "
 - per verde a parco e sport 0.06 "
 - per attrezzature 0.02 "
- per parcheggi inerenti la costruzione = secondo tab. B

I proprietari dovranno cedere al Comune le aree relative alla urbanizzazione primaria e le aree relative alla urbanizzazione secondaria nella quantità prevista ($S_1 + S_2$)

La quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o degli allacciamenti ai pubblici servizi è determinata come all'art. 7 delle presenti norme e all'art. 106 R.E.

Nei casi di intervento diretto gli oneri di urbanizzazione saranno determinati con la modalità e nella misura prevista all'art. 49 delle presenti norme.

Art. 19 (Zone turistiche C_4)

In tali zone sono ammesse: abitazioni, pensioni, alberghi; locali per attività ricreative, negozi e bar.

In queste zone il piano si attua per intervento urbanistico preventivo, salvo il caso di lotti direttamente accessibili da aree pubbliche, per i quali è consentito l'intervento diretto, applicando comunque i seguenti indici:

- $S_m = 10.000$ mq. con il limite di 1.000 mq. per i singoli lotti o per gli interventi diretti.
- $I_p = 5.000$ mc/ha
- $U_t = 1.900$ mq/ha
- $I_f = 0.8$ mc/mq per le abitazioni; 2.00 mc/mq per le altre destinazioni d'uso
- $U_f = 0.3$ mq/mq per le abitazioni; 0.7 mq/mq per le altre destinazioni d'uso.

- $Q = 0.30 \text{ mq/mq}$ per alberghi ecc., 0.10 per abitazioni
- $D_e = H$ con minimo di 10.00 nei casi di intervento diretto e sul perimetro esterno delle lottizzazioni convenzionate; con minimo di $m. 5.00$ all'interno dei singoli lotti.
- $D_e = H/2$ con minimo di $m. 5.00$ nei casi di intervento diretto e sul perimetro esterno delle lottizzazioni convenzionate; con minimo di $m. 3.00$ all'interno dei singoli lotti.
- $H = m. 10.50$ per alberghi e pensioni; $m. 7.00$ per le rimanenti costruzioni.
- $V = 20.000 \text{ mc}$ per alberghi, pensioni e ristoranti; 1.500 mc per le altre costruzioni.
- $S_1 = 0.10 \text{ mq/mq}$ di superficie fondiaria;
- $S_2 = 0.12 \text{ mq/mq}$ di superficie territoriale così suddivisa:
 - 0.10 a verde e sport;
 - 0.02 per attrezzature pubbliche.

- Spazi interni = consentiti tutti i tipi

- Parcheggio inerenti la costruzione = secondo tab. B

I proprietari dovranno cedere al Comune le aree relative alla urbanizzazione primaria e a quelle relative alla urbanizzazione secondaria nella quantità prevista ($S_1 + S_2$).

La quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o degli allacciamenti ai pubblici servizi è determinata come all'art. 7 delle presenti norme e all'art. 106 R.E.

La concessione dell'autorizzazione a costruire resta subordinata al criterio fondamentale di tutela paesaggistica ed ambientale e verrà pertanto negata qualora non vengano realizzate quelle condizioni di qualità, utilizzazione ed inserimento nell'ambiente naturale, indispensabile per l'attuazione di tale criterio.

I dettagli costruttivi (rivestimenti, coperture, opere in ferro ecc.) devono essere specificati ed uniformati costituendo gli elementi di armonizzazione delle singole unità costituenti il complesso.

CAPO III

ZONE DI USO PUBBLICO

Art. 20

(Zone per l'istruzione P_1)

In tali zone il piano si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici:

- S_m = pari alle norme specifiche per ciascun tipo di attrezzatura;
- $I_f = 3.00$ mq/mq
- $Q = 0.40$ mq/mq
- $D_e = H$, con un minimo assoluto di m. 10.00
- $D_c = H/2$, con minimo assoluto di m. 5.00
- Accessori: consentiti nel limite del 5% del volume costruito.
- Spazi interni: consentito patio (P) e ampio cortile (AC)
- Parcheggi inerenti la costruzione: come da tab.B

Art. 21

(Zone per attrezzature di interesse generale, P_2)

In tali zone il piano si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici:

- S_m = pari alle norme specifiche per ciascun tipo di attrezzatura
- $Q = 0.60$ mq/mq
- $D_e = H$ con minimo assoluto di m. 10.00
- $D_c = H/2$ con minimo assoluto di m. 5.00

- Accessori: consentiti nel limite del 5% del volume costruito;
- Parcheggi inerenti la costruzione, come da tab.B
- Spazi interni, consentiti tutti i tipi
- $I_f = 3.0 \text{ mc/mq}$
- $U_f = 1.0 \text{ mq/mq}$

Art. 22

(Zone per verde primario, P_3)

Tali zone sono destinate alle aree per giochi e sosta nonché alla rete pedonale di connessione tra residenze, le aree stesse e le attrezzature di uso pubblico.

In tali zone sono consentiti solo attrezzature per il gioco e la sosta; sono consentiti chioschi per la vendita di bevande, bar e simili, aventi caratteristiche semipermanenti e con il limite di mc. 20.00, per ciascuna delle aree individuate nei grafici di Piano.

Art. 23

(Zone per verde a parco, P_4)

In queste zone sono consentite unicamente costruzioni che integrano la destinazione della zona e cioè attrezzature per il gioco dei bambini, chioschi, ritrovi, ristoranti.

Tali costruzioni possono anche essere eseguite e gestite da privati mediante concessioni temporanee, con l'obbligo di sistemare a parco conservando il verde eventualmente esistente, le aree di pertinenza delle costruzioni stesse, aree che dovranno però essere di uso pubblico.

Nel caso si trattasse di aree agricole l'autorizzazione di cui sopra è subordinata all'impianto del parco sulle aree di pertinenza, calcolata secondo l'indice U_f .

In tali zone il Piano si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici:

$$S = 20.000 \text{ mq}$$

$$U_m = 0.01 \text{ mq/mq}$$

$$H^1 = 5,50 \text{ ml}$$

$$Q = 0.01$$

$$D = 4 H, \text{ con minimo di m. } 20.00$$

$$D^e = 2/H, \text{ con minimo di m. } 10.00$$

Parcheggio inerenti alle costruzioni: come da tab. B

Art. 24

(Spazi di sosta e parcheggio in zone residenziali P₅)

Gli spazi di sosta e parcheggio vanno previsti per ciascuna zona e secondo la destinazione d'uso degli edifici (nella quantità specificata nella tab. B) e dovranno essere ubicati marginalmente alla sede viaria o agli edifici salvo il caso di una precisa ubicazione nei grafici di piano; di norma vanno calcolati percentualmente sulla cubatura teorica costituibile, ad eccezione di casi particolari in cui la percentuale va riferita alla superficie di intervento.

Le aree di parcheggio relative agli insediamenti esistenti alla data di adozione del P.R.G. sono indicati graficamente nelle tavole, fermo restando che qualsiasi trasformazione della destinazione di uso implica l'adeguamento alla tab. B.

In tutte le zone, oltre gli spazi in cui alla tab. B vanno previsti gli spazi necessari per la sosta, manovra ed accesso degli autoveicoli, per tutte le nuove costruzioni e ricostruzioni nella quantità specificata all'art. 41 sexies della legge urbanistica modificata; tali spazi potranno essere ricavati nelle costruzioni stesse, ovvero in aree esterne di pertinenza all'edificio, oppure promiscuamente ed anche su aree che non facciano parte del lotto purchè siano asservite all'edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio a mezzo di atto da trascriversi a cura del proprietario.

purchè siano, in ogni caso, direttamente accessibili dalla strada pubblica.

Negli spazi di sosta e parcheggio è consentita la piantumazione di essenze ombrelliformi.

C A P O I V

ZONE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 25(Zone per insediamenti industriali D₁)

Le zone industriali sono destinate ad edifici e attrezzature per attività industriali. E' consentita inoltre la installazione di laboratori di ricerca e di analisi, magazzini, depositi, silos, rimesse, edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio degli addetti alla industria, uffici e mostre connessi alla attività produttiva industriale, nonchè l'edificazione di abitazioni per il titolare e per il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti, con il limite di un alloggio per ciascuna azienda.

In tali zone sono vietati gli insediamenti per industrie nocive di qualsiasi genere e natura. Non sono consentiti in qualsiasi caso gli scarichi di fognatura o canali senza preventiva depurazione secondo disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall'Ufficio Sanitario in relazione alla composizione chimica ed organica delle acque stesse, tenuto conto delle leggi e dei regolamenti igienico-sanitari vigenti.

Le zone per insediamenti industriali si suddividono in zone industriali di completamento, di espansione e miste artigianato/abitazione.

Art. 26

(Zone industriali di completamento, D_1)

La destinazione d'uso di tali zone è quella prevista all'art. 25 delle presenti norme.

In tali zone il piano si attua per intervento di retto applicando i seguenti indici:

$$S_m = 2.000 \text{ mq}$$

$$U_f = 0.45 \text{ mq/mq}$$

$$D_e = H, \text{ con minimo di m. } 10.00$$

$$D_c = H/2, \text{ con minimo di m. } 5.00$$

$$S_1 = 0.05 \text{ di } S_f, \text{ da destinare a parcheggio di urbanizzazione primaria}$$

Parcheggi inerenti la costruzione: secondo tab. B

I) proprietari dovranno cedere al Comune le aree relative alla urbanizzazione primaria. (S_1)

La quota parte degli oneri per opere di urbanizzazione secondaria o per allacciamento ai pubblici servizi resta determinata come agli artt. 7 e 49 delle presenti norme.

Art. 27

(Zone industriali di espansione, D_2)

La destinazione d'uso di tali zone è quella prevista all'art. 25 delle presenti norme.

Il piano si attua per intervento urbanistico preventivo, salvo il caso di lotti direttamente accessibili da aree pubbliche, applicando i seguenti indici:

$$S_m = 20.000 \text{ mq. con il limite di } 2.000 \text{ mq per gli interventi diretti e per i singoli lotti;}$$

$$U_f = 0.45 \text{ mq/mq}$$

$$Q = 0.50$$

$$D_e = H \text{ con il minimo di m. } 20.00$$

$$D_c = H/2, \text{ con minimo di m. } 10.00$$

$$S_1 = 0.05 \text{ mq/mq di } S_f, \text{ da destinare a parcheggio di urbanizzazione primaria}$$

$$S_2 = 0.10 \text{ mq/mq di } S_t \text{ così suddivisi:}$$

per zone a parco e sport	0.06 mq/mq
per zone per attrezzature	0.04 "

I proprietari dovranno cedere al Comune le aree relative alla urbanizzazione primaria e le aree relative alla urbanizzazione secondaria nella quantità prevista. ($S_1 + S_2$)

La quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o degli allacciamenti ai pubblici servizi è determinata come agli artt. 7 e 49 delle presenti norme.

Art. 28

(Zone miste per artigianato e abitazioni, D_3)

In tali zone sono consentiti edifici destinati ad officine artigiane, magazzini o esposizioni. Sono pure consentite in tali zone abitazioni per il titolare o il personale di custodia, con il limite di 1 alloggio per ciascuna azienda.

Il piano si attua per intermento urbanistico preventivo applicando i seguenti indici:

$S_m = 1.000$ mq. per i singoli lotti

$I_f = 2.0$ mc/mq di cui un massimo di 0.5 mc/mq destinato ad abitazione

$U_f = 0.70$ mq/mq

$Q = 0.40$ "

$D_e = H$, con minimo di m. 10.00

$D_c = H/2$, con minimo di m. 5.00

$S_1 = 0.05$ mq/mq, da destinare a parcheggio di urbanizzazione primaria

$S_2 = 0.12$ mq/mq, così suddivisi:

per zone a parco e sport	0.08 mq/mq
per zone per attrezzature	0.04 "

Accessori: consentiti nel limite del 5% del volume costruibile

Spazi interni: consentiti tutti i tipi

Parcheggi inerenti la costruzione; come da tab. B

I proprietari dovranno cedere al Comune le aree relative alla urbanizzazione primaria e le aree relative alla urbanizzazione secondaria nella quantità prevista.

La quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o degli allacciamenti ai pubblici servizi è prevista come agli artt. 7 e 49 delle presenti norme.

C A P O V

ZONE DI USO AGRICOLO

Art. 29

(Zone di uso agricolo E)

Le zone agricole sono destinate prevalentemente all'esercizio delle attività agricole dirette e connesse con l'agricoltura.

Le zone agricole si dividono come al punto 4 dell'art. 11.

In tali zone sono consentite:

A)- Costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura; abitazioni, fabbricati rurali, quali stalle, porcilaie, silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole ecc. Sono consentiti a servizio diretto del fondo agricolo i locali per ricovero animali che non superino la superficie e il numero dei capi sottoelencati o il volume globale di mc. 500.

- Bovini ed equini pianura	120 mc/ha
- " " " montagna	100 "
- Suini per uso familiare	50 mq
- Polli ed altri pennuti per uso familiare, animali da pelliccia	15 mc
- Ovini	30 mc

B)- Costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli, annessi ad aziende agricole che lavorano prevalentemente prodotti propri,

ovvero svolte in sociale ed all'esercizio di macchine agricole;

6)- Allevamenti industriali; sono considerati allevamenti industriali tutti quei locali per ricovero animali che superano gli indici di cui al punto A) o che riguardano allevamenti di specie animali non contemplate allo stesso punto A).

Gli allevamenti industriali si distinguono agli effetti delle norme edilizie che li disciplinano nelle seguenti categorie:

- 1) Bovini - equini;
- 2) Suini;
- 3) Polli ed animali da pelliccia;
- 4) Ovini;
- 5) Eventuali altre specie di animali.

D)- Costruzioni per industrie estrattive e cave nonché per attività comunque direttamente connesse allo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo, sempre che tali costruzioni ed attività non provochino particolari problemi di traffico, nè alterino zone di interesse panoramico.

E)- Costruzioni per industrie nocive di prima e seconda classe che non possono essere installate nelle zone industriali, ai sensi dell'art. 25 delle presenti norme.

Art. 30

(Zone agricole normali E₁/n)

Nelle zone agricole normali sono consentite soltan-

to le costruzioni di cui ai commi A), B), C), D) ed E) dell'art. 29 delle presenti norme:

Il piano si applica per intervento diretto applicando i seguenti indici:

1)- Per le costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura di cui all'art. 29/A:

$$S_m = 3.000 \text{ mq};$$

$$i_f^m = 0.10 \text{ mc/mq di cui un massimo di } 0.03 \text{ mc/mq può essere utilizzato per abitazioni};$$

$$D_e = H, \text{ con un minimo di m. } 10.00; \text{ per le stalle un minimo di m. } 20.00 \text{ dagli edifici e m. } 10.00 \text{ dai confini};$$

$$D_c = H/2 \text{ con un minimo di m. } 5.00; \text{ per le stalle un minimo di m. } 20.00 \text{ dagli edifici e m. } 10.00 \text{ dai confini};$$

$$H = \text{libera per gli impianti; m. } 8.00 \text{ per le abitazioni};$$

Spazi interni: consentiti ampio cortile (AC) e patio (P);

Parcheggi inerenti la costruzione: secondo tab. B

2)- Per le costruzioni di cui all'art. 29/B:

$$Q = 0.30 \text{ mq/mq}$$

$$S_m = 10.000 \text{ mq. ad eccezione delle aree per l'esercizio delle macchine agricole, dove } S_m = 3.000 \text{ mq.}$$

$$D_e = H/2 \text{ con un minimo di m. } 20.00$$

$$D_c = H, \text{ con un minimo di m. } 10.00$$

3)- Per gli allevamenti industriali di cui all'art. 29/C

$$Q = 0.20 \text{ mq/mq}$$

$$S_m = 10.000 \text{ mq}$$

$$D_e = 3H \text{ con un minimo di m. } 60.00; \text{ per gli edifici facenti parte della stessa proprietà ed azienda agricola, un minimo di m. } 30.00; \text{ per gli edifici destinati agli allevamenti di cui ai punti } C_2 \text{ e } C_3 \text{ dell'art. 29, con un minimo di m. } 100.00.$$

$D_c = 1,5H$ con un minimo di m. 55.00; per gli edifici destinati agli allevamenti di cui ai punti C_2 e C_3 dell'art. 29, con un minimo di m. 100.00.

4)- Per le costruzioni destinate alle industrie estrattive di cui all'art. 29/D:

- a) $Q = 0.10 \text{ mq/mq}$
- b) $S = 10.000 \text{ mq}$
- $D_m = 2H$ con minimo di m. 20.00
- c) $D_c^e = H$ con minimo di m. 10.00

5)- Per le costruzioni destinate alle industrie nocive di cui all'art. 29/E:

- a) $S = 5.000 \text{ mq}$
- b) $Q_m = 0.45 \text{ mq/mq}$
- $D = 5H$ con minimo di m. 25.00
- $D_c^e =$ Gli edifici destinati ad attività industriali nocive devono essere ubicati nelle zone agricole normali a non meno di m. 1.000 dal limite del più vicino abitato sotto vento dominante, a non meno di ml. 300 dagli edifici esistenti aventi diversa destinazione e di ml. 100 dalla strada di P.R.G. ed esistenti stradali, provinciali e comunali.

Per tutte le costruzioni di cui ai punti 1-2-3-4, la distanza dai cigli delle strade del P.R.G. e delle strade esistenti provinciali e comunali, è fissata in ml. 20.00 salvo maggiori distanze fissate dalle presenti norme, dai grafici di P.R.G. o dalla applicazione del D.M. 1.4.68.

Per i fabbricati residenziali esistenti in queste zone alla data di approvazione del piano, è consentito, una tantum, un aumento della superficie utile nella misura massima del 20% o la sopraelevazione di un piano.

Per i fabbricati non residenziali esistenti in queste zone alla data di approvazione del piano, di cui ai punti 1-2-3-4,, è consentito una tantum un incremento di superficie utile del 20%.

Per gli edifici di cui ai punti 1-2 non sono ammessi scarichi nei canali e corsi d'acqua.

Per gli edifici di cui ai punti 3-4-5 non sono consentiti in ogni caso scarichi, fognature, corsi d'acqua o canali senza preventiva depurazione e secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall'ufficiale Sanitario in relazione alla composizione chimica o organica delle acque stesse, tenuto conto delle leggi e dei regolamenti igienico-sanitari vigenti.

Art. 31

(Zone agricole di completamento E_1/c)

Queste zone sono destinate alla residenza e al completamento dei gruppi di abitazione formatisi nel tempo nei centri secondari del Comune.

In questa zona sono consentite le costruzioni di cui ai paragrafi A) e B) dell'art. 29 delle presenti norme.

Il piano si attua per interventi edilizi diretti applicando i seguenti indici:

$$S_m = 600 \text{ mq}$$

$$I_m = 0.8 \text{ mc/mq}$$

$$Q_f = 0.20 \text{ mq/mq}$$

$$D = H, \text{ con minimo di m. } 10.00$$

$$D^e = H/2 \text{ con minimo di m. } 5.00$$

$$H^c = \text{m. } 8.00$$

$$S_1 = 0.02 \text{ mq/mq destinati a parcheggio}$$

$$S_2 = 0.06 \text{ mq/mq di } S_t \text{ così distribuiti:}$$

per istruzione	0.04 mq/mq
per attrezzature	0.02 "

I proprietari dovranno cedere le aree di urbanizzazione primaria e secondaria nelle quantità previste ($S_1 + S_2$).

Per le costruzioni residenziali sono consentite soltanto case isolate, binate o a schiera.

Oltre gli edifici per abitazioni sono ammesse costruzioni per negozi di prima necessità, attrezzature pubbliche e sociali. E' pure ammessa la costruzione di ricoveri per animali, nella misura prevista all'art. 29/A, a distanza minima di ml. 5.00 dai confini di proprietà e ml. 20.00 dalle abitazioni. La costruzione di concimaie è concessa a ml. 25.00 dalle abitazioni.

Gli edifici dovranno sorgere ad almeno 30 mt. dal ciglio delle strade statali, a 8.00 mt. dal ciglio delle strade provinciali e comunali e a 5 ml. dal ciglio delle strade vicinali o consortili.

Art. 32

(Zone agricole a proprietà frazionata E_1/f)

Nelle zone e nei casi in cui l'unità fondiaria sia di estensione inferiore a quella minima prescritta per le zone agricole normali, è consentito, ai fini del raggiungimento della S_m (superficie minima del lotto), computare anche fondi non contigui ma intestati allo stesso proprietario. In tal caso per tutti i fondi computati si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 comma I, delle presenti norme.

Il piano si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici:

$S_m = 3.000$ mq. con un minimo di mq. 500 per il fondo su cui viene ubicata la costruzione

$I_f = 0.10$ mc/mq con riferimento alla somma delle superfici dei fondi con un massimo di 1.00 mc/mq, riferito al fondo su cui viene ubicata la costruzione.

$U_f = 0.05$ mq/mq

- Q = 0.20 mq/mq
- D = minimo di m. 10.00; per gli impianti H
- D^e = minimo di m. 5.00; per gli impianti H/2
- H^e = m. 8.00

Accessori: consentiti nel limite del 5% del volume costruito

Spazi interni: consentiti AC, G e P.

Art. 33

(Zone agricole a vincolo idrogeologico E₂)

Prima di iniziare le costruzioni delle opere che si intendono eseguire nelle zone vincolate per scopi idrogeologici o forestali, deve essere presentata regolare dichiarazione all'Ispettorato Dipartimentale delle foreste a norma dell'art. 20 del R.D. 16.5.920 n. 1125, affinché possa essere controllata l'esecuzione particolareggiata dell'opera stessa.

Il piano si attua per intervento diretto con le norme specifiche di zona.

Art. 34

(Zone agricole di valore paesistico E₃)

Nelle zone agricole di valore paesistico sono consentite soltanto le costruzioni di cui all'art. 29 A) con le limitazioni di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Il piano si attua per intervento urbanistico preventivo, applicando i seguenti indici:

- I_f = 0.05 mc/mq, di cui un massimo di 0.02 può essere destinato ad abitazione
- H = 6.50 ml.
- S = 3.000 mq.
- D^m = 2H con minimo di m. 10.00
- e

$D_c = H$ con minimo di m. 5.00

Per tutte le costruzioni la distanza dal ciglio delle strade di P.R.G. e delle strade esistenti statali, provinciali e comunali, per le quali non sono previste dal P.R.G. zone di rispetto, è fissata in ml. 40.00.

Nelle zone a bosco ceduo è consentita la conversione a bosco ad alto fusto.

In tali zone l'edificazione residenziale è consentita nelle radure libere da alberi e a condizione che anche la costruzione delle opere accessorie, degli accessi, parcheggi, strade, garantisca la salvaguardia e la valorizzazione del verde e non implichi l'abbattimento degli alberi esistenti.

Nelle aree a bosco, ivi compreso spazi vuoti e radure, è vietata ogni costruzione o alterazione del territorio.

Art. 35

(Zone agricole di rispetto stradale E₄)

In tali zone è vietata ogni nuova costruzione o l'ampliamento di quelle esistenti.

E' consentito a titolo precario e mediante apposita convenzione, la costruzione di stazioni di rifornimento per autoveicoli che non potranno essere collocati ad una distanza reciproca minore di quella prevista per gli accessi alle sedi stradali. (vedi tab.A)

Art. 36

(Zone agricole di rispetto ambientale e/o archeologico E₅)

In tali zone è consentito l'esercizio delle attività agricole nelle forme e nei modi esistenti alla data di adozione del Piano.

E' consentita la costruzione dei soli depositi strettamente necessari alla conduzione del fondo o che debbano essere trasferiti dall'abitato per ragioni di igiene o disposizioni sanitarie

Il Piano si attua per intervento diretto applicando i seguenti indici:

a) nuove costruzioni

$S = 5.000 \text{ mq.}$

$I_m = 0.01 \text{ mc/mq}$

$D_f = \text{m. } 50.00$

$D_e = \text{m. } 10.00$

$H^c = \text{m. } 4.50$

$V = \text{mc. } 200$

b) ricostruzioni di edifici da trasferire

$S = 5.000 \text{ mq.}$

$H^m = \text{ml. } 4.50$

$V = \text{pari a quello preesistente}$

In entrambi i casi sopra previsti il rilascio della concessione è subordinato all'approvazione da parte dell'autorità sanitaria competente di idoneo sistema di depurazione dei liquami.

Art. 37

(Zone agricole di rispetto cimiteriale E₆)

Nelle aree di rispetto cimiteriale, sono consentite soltanto piccole costruzioni per la vendita di fiori ed oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti, con il limite di mc. 80.

La concessione o l'autorizzazione alle piccole costruzioni di cui sopra saranno a titolo precario.

40.

C A P O V I

ZONE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE

Art. 38

(Zone per l'istruzione superiore F_1)

In tale zona il piano si attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici:

- S_m = pari alle norme specifiche per ciascun tipo di attrezzatura;
- I_f = 5.00 mc/mq
- Q_f = 0.60 mq/mq
- D = H con minimo assoluto di m. 10.00
- D^e = H/2 con minimo assoluto di m. 5.00
- Accessori: consentiti nel limite del 5% del volume costruito;
- Spazi interni: consentiti tutti i tipi
- Parcheggi: come da tab. B

Art. 39

(Zone per attrezzature sanitarie F_2)

In tale zona il piano si attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici:

- S_m = pari alle norme specifiche per ciascun tipo di attrezzatura;
- Q = 0.60 mq/mq
- D = H con minimo assoluto di m. 20.00
- D^e = H/2 con minimo assoluto di m. 10.00
- Spazi interni: secondo le norme sanitarie specifiche.
- Parcheggi: come da tab. B

Art. 40(Zone per attrezzature sportive F_3)

Tali zone sono destinate al gioco, allo sport e al tempo libero, e cioè agli impianti ricreativi sportivi e culturali. In tali zone il piano si attua per intervento diretto applicando i seguenti in dici:

U_f = (comprendente gli impianti coperti e scoperti) = 0.40 mq/mq

D = 2H con minimo di m. 20.00

D_e = H con minimo di m. 10.00

H^c = 15.00 ml.

Parcheggi inerenti la costruzione: secondo tab. B

C A P O V I I

ZONE A DESTINAZIONE SPECIALE

Art. 41

(Zona a destinazione viaria G_1)

Le zone a destinazione viaria comprendono:

- a) le strade
- b) i nodi stradali
- c) i parcheggi annessi alla viabilità fondamentale e/o alle attrezzature di interesse generale

L'indicazione grafica delle strade, dei nodi stradali e dei parcheggi ha valore di massima fino alla redazione del progetto dell'opera.

a) Le strade sono classificate come segue: (1)

A) - Autostrade con funzione nazionale e regionale; sono accessibili solo attraverso le stazioni previste e indicate nelle tavole del P.R.G.

B) - Strade principali, con funzione prevalentemente regionale; sono accessibili solo attraverso i nodi indicati nelle tavole del P.R.G.

(1) Le strade di cui ai punti A, B, C, D corrispondono, nelle zone agricole, alle distinzioni di cui al D.M. 1.4.68. Le presenti norme e quelle contenute nel D.M. 1.4.68, si applicano in base alla classificazione data alle singole strade dalle previsioni di piano, prescindendo dalle attuali caratteristiche e dimensioni.

C) - Strade primarie, con funzione prevalentemente intercomunale, sono accessibili attraverso i nodi indicati nelle tavole del P.R.G. o attraverso eventuali nuove immissioni di strade secondarie purchè distanti non meno di 500 m. dagli accessi preesistenti e da quelli previsti dal P.R.G.

D) - Strade secondarie, con funzione prevalentemente comunale; sono accessibili mediante normali immissioni delle strade interne o dai lotti (sempre con l'obbligo di dare la precedenza; in ogni caso le immissioni dovranno distare tra loro almeno m. 250; le costruzioni marginali osserveranno una distanza minima dal ciglio stradale di m. 20.00

E) - Strade locali, con funzione prevalentemente urbana o agricola; sono accessibili anche dai lotti da qualunque punto mediante normali immissioni con l'obbligo di dare precedenza. Nella zona agricola la distanza minima delle costruzioni dal ciglio stradale sarà di m. 5.00 per le strade vicinali; di m. 10.00 per le strade comunali classificate di interesse locale con apposita delibera.

Nelle rimanenti zone la distanza minima delle costruzioni dal ciglio stradale sarà pari a:

m. 5.00	per strade di larghezza fino a m.	7.00
" 7.50	" " " "	da m. 7.01 a m. 15.00
" 10.00	" " " "	superiore a m. 15.00

salvo quanto previsto all'art.4/c delle presenti norme.

Tale norma si applica alle strade esistenti e a quelle previste e riportate nei grafici di piano. Nella larghezza stradale sono compresi gli eventuali marciapiedi demaniali, sia esistenti che in progetto.

- F) - Strade interne con funzione di distribuzione capillare degli autoveicoli
La larghezza minima per le strade residenziali a fondo cieco che servono non più di mc. 10.000 non potrà essere inferiore a m. 6.00 ivi compresa la cunetta e il marciapiede.
Per le strade locali non a fondo cieco la larghezza minima complessiva da recinzione a recinzione è di ml. 10.50.
- G) - Ciclabili e pedonali con funzione di distribuzione capillare dei ciclisti e dei pedoni.
La larghezza delle strade ciclabili è multipla di m. 1.25 con un minimo di ml. 2.50.
La larghezza minima delle pedonali è di ml. 2.00.
- b) -- I nodi stradali sono i luoghi di confluenza di due o più strade. In corrispondenza di tali confluenze la fascia di rispetto, ancorchè non riportata nei grafici, si intende estesa come precisato all'art. 5 del D.M. 1.4.968.

Il limite della fascia di rispetto equivale al limite di edificabilità, sia degli edifici che delle recinzioni, salvo che non sia diversamente prescritto dalle norme di zona.

Nell'attuazione del P.R.G. dovranno essere modificate o sopresse quelle immissioni o quegli accessi esistenti, che risultino difformi dalle presenti norme e dalle indicazioni grafiche del P.R.G.

Le caratteristiche progettuali delle strade e le distanze delle costruzioni dalle strade sono riportate nella tab. A.

Art. 42

(Zone a verde privato vincolato, G_2)

In tali zone è obbligatorio tutelare e mantenere il verde esistente.

E' consentito l'impianto di attrezzature sportive, (quali piscine, campi da tennis, bocce ecc.) a condizione che tale impianto non comporti alcun abbattimento di alberi di alto fusto e subordinatamente all'impegnativa da parte dei proprietari di non richiedere l'indennizzo relativo in caso di esproprio dell'area.

Art. 43

(Zone cimiteriali G_3)

In tali zone sono consentite costruzioni per servizi cimiteriali, tombe e cappelle private.

La costruzione di tombe e cappelle private è disciplinata da apposito regolamento.

Art. 44

(Zone per attività pastorizie G_4)

Tali zone sono destinate a ricovero temporaneo delle greggi e dei pastori.

In tali zone sono consentite stalle, stazzi e abitazioni per pastori.

Il piano si attua per intervento urbanistico preventivo, applicando i seguenti indici:

$$S = 10.000 \text{ mq}$$

$$I_p^m = 0.04 \text{ mc/mq, di cui un massimo di } 0.01 \text{ mc/mq può essere destinato ad abitazione.}$$

D = Minimo assoluto di m. 40.00
 D^e = minimo assoluto di m. 20.00
 H^c = ml. 4.00

E' altresì consentita la trasformazione degli stazzi esistenti in attrezzature di ristoro nonché la realizzazione di una unità ristorante-bar per ciascuna delle zone previste dal Piano, applicando i seguenti indici:

S_m = 20.000 mq.
 I_f = 0.05 mc/mq di cui un massimo di 0.01 mc/mq può essere destinato ad abitazione
 D = minimo assoluto di m. 40.00
 D^e = Minimo assoluto di m. 20.00
 H^e = ml. 4.00
 Parcheggio = secondo tab. B

Art. 45

(Zone archeologico/monumentali, G₅)

In tali zone sono consentite le sole opere necessarie alla conservazione, alla integrazione e all'ampliamento del patrimonio archeologico esistente in conformità dei progetti disposti regolarmente approvati dagli organi preposti alla tutela di tale patrimonio.

Qualora le zone o gli edifici non siano specificamente tutelati, nella zona stessa sono ammessi esclusivamente interventi di restauro conservativo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 (Negozzi)

Fino all'entrata in vigore dei piani di cui alla legge 11.6.71 n. 426, la costruzione di nuovi negozi e la trasformazione di quelli esistenti è disciplinata dalle seguenti norme:

- nelle zone storiche e di completamento (A, B₁, B₂), non esistono limitazioni riguardanti il numero e il genere di negozi a condizione che la superficie di ogni unità non sia inferiore a mq. 20.
- nelle zone di espansione residenziale e turistiche, (C₁, C₂, C₃ e C₄) la costruzione dei negozi è soggetta alle seguenti prescrizioni:
 - la superficie minima di ogni unità non può essere inferiore a mq. 40;
 - i negozi di cui ai commi precedenti debbono essere destinati alla vendita di beni di consumo correnti o all'artigianato di servizio;
- nelle zone residenziali di completamento delle frazioni (E_{1/c}) la costruzione dei negozi è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- la superficie minima di ogni unità negozio non può essere inferiore a mq. 25.

Art. 47

(Strade locali esistenti alla data della adozione del P.R.G. e loro modifiche)

Le strade locali, esistenti nelle zone di completamento e di espansione (B e C) alla data della adozione del P.R.G., siano esse pubbliche, di uso pubblico o privato, non possono essere destinate ad uso diverso da quello attuale o concordato fra privati o fra il Comune ed i privati.

Soltanto nei casi di lottizzazioni convenzionate si possono attuare quelle modifiche di tracciato, di sezione o di destinazione che risultino legate al nuovo assetto viario previsto dal P.R.G.

Art. 48

(Costruzione sul confine e in aderenza)

La costruzione sul confine è sempre consentita nelle zone A e B; nelle zone C è consentita solo nel caso di lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche e limitatamente ai confini non costituenti perimetro della lottizzazione, oppure quando trattasi di sopraelevazione totale o parziale di edificio preesistente sul confine.

Nel caso di intervento diretto è consentita, di norma, la costruzione sul confine a condizione che le richieste di concessione vengano presentate per entrambi i lati del confine da costruire, contemporaneamente, e sempre che per entrambi i fondi sia consentito l'intervento diretto.

La costruzione sul confine può essere autorizzata dal Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia, in caso di comprovata impossibilità di realizzare altrimenti la volumetria consentita sul lotto.

La costruzione in aderenza è consentita in tutte le zone.

Art. 49

(Oneri di urbanizzazione)

Per interventi urbanistici preventivi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinati, per ciascuna zona o per ciascun ambito, dai grafici di piano e/o dalle presenti norme, sulla base degli effettivi costi di urbanizzazione desumibili dalle previsioni specificate dallo strumento di attuazione e, comunque, delle tabelle parametriche regionali.

Per gli interventi diretti gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti in conformità delle deliberazioni adottate ai sensi della legge 28.1.77 n. 10.

Art. 50

(Case a schiera)

Nelle aree residenziali A, B₂, C₁, C₂, C₃, C₄, E_{1/c}, qualora la edificazione avvenga con tipi edilizi a schiera, è ammesso un incremento degli indici I_t, I_p, U_t, U_p e Q pari al 20% di quello massimo consentito; nella zona B₁ è ammesso l'incremento limitatamente all'indice Q.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente sono considerate "a schiera" i gruppi di quattro o più cellule aventi una disposizione planimetrica in cui ogni alloggio unifamiliare, eccetto i due di testata, divide con i contigui due fronti ciechi e dispone di altre due fronti libere in corrispondenza delle quali sono disposti gli ingressi e il giardino.

Sono altresì considerate a schiera le costruzioni e gli alloggi unifamiliari che abbiano tutti le caratteristiche di cui al comma precedente e siano disposti su due livelli sovrapposti in modo che l'alloggio inferiore abbia direttamente accesso da area di sua pertinenza e quello superiore abbia accesso da area di sua pertinenza mediante scala propria.

Art. 51
(Servizi igienici)

Per i fabbricati esistenti alla data di adozione del piano è consentito un incremento di volume non superiore al 10% del volume preesistente e non superiore a 50 mc. ad alloggio da trasformare, destinato alla realizzazione di impianti e servizi nelle abitazioni, che risultino inesistenti o inefficienti.

Art. 52
(Volumi per attività commerciali)

Il volume corrispondente alla parte dei piani terreni di edifici a più piani, che sia destinata ad esercizi pubblici e/o commercio e che confini direttamente con l'area pubblica, può essere detratto dal computo del volume da realizzare sul lotto, fino ad un massimo del 30% del volume globale dell'edificio.

Art. 53
(Recinzioni in zone di completamento e di espansione)

Nelle zone di completamento (B_1 e B_2) ed in quelle di espansione (C_1 , C_2 , C_3 e C_4) è consentita la realizzazione di recinzioni a filo stradale, purché non sia

no di ostacolo alla visibilità sulla rete viaria e subordinatamente all'impegno del proprietario di procedere a sua cura e spese alla rimozione della recinzione stessa in caso di allargamento della se de stradale.

Art. 54

(Allineamento agli edifici esistenti)

Gli edifici da realizzare su lotti aventi già edifici entrambi i confini che delimitano quello sulla via pubblica possono rispettare l'allineamento determinato dalla congiungente il filo dei fabbricati esistenti sui confini del lotto, anche se tale congiungente risulti a distanza inferiore a quella minima prescritta dalle norme in rapporto alle caratteristiche della sede stradale.

C A P O I I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 55

(Costruzioni in corso difformi dalle norme vigenti)

I lavori di costruzione di edifici in contrasto con le presenti norme ovvero con quelle esistenti al momento del rilascio della licenza o della concessione ancorchè risultino già iniziati alla data di adozione del P.R.G. si intendono sospesi.

I proprietari dovranno pertanto presentare apposite richieste di variante alla licenza o concessione a suo tempo ottenuta per adeguare, finchè possibile, il completamento della costruzione alle nuove norme.

Qualora tale adeguamento non risulti tecnicamente possibile o le costruzioni risultassero già complete al rustico, le costruzioni stesse potranno essere completate in conformità della licenza edilizia a suo tempo ottenuta, (salvo la eventuale sanzione pecuniaria di cui all'art. 13 comma 2° della legge 6.8.67 n. 765, come modificato dall'art. 15 della legge 28.1.77 n. 10).

La impossibilità tecnica di adeguamento e lo stato dei lavori alla data di adozione del P.R.G. vanno documentati mediante perizia giurata e fotografie belate presso l'Ufficio del Registro.

Art. 56

(Ampliamenti e soprelevazioni)

Per i fabbricati esistenti alla data di adozione

del Piano è consentita, una tantum, l'ampliamento della superficie utile esistente nella misura massima del 20% o la soprelevazione di un piano, sempre che l'altezza risultante non superi di più del 10% quella massima consentita dalla norma di zona e gli indici D_e e D_c non siano inferiori a quelli previsti per la zona.

Tale norma è applicabile entro 3 anni dalla data di approvazione del Piano, nelle zone di completamento, di espansione ed agricole.

Art. 57

(Soprelevazione nelle zone di rispetto stradale)

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del piano e ricadenti nelle zone di rispetto stradale è consentita, una tantum, la soprelevazione del piano, sempre che l'altezza risultante non superi di più del 10% quella massima prevista per la zona.

Nelle zone B e C è consentita la soprelevazione di edifici esistenti a distanza della strada inferiore all'arretramento minimo prescritto, a condizione che l'altezza risultante non superi quella massima di zona e che siano rispettati gli indici D_e e D_c .

Tale norma è applicabile entro 3 anni dalla data di approvazione del Piano.